



Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali
Ravello

Territori della Cultura

Rivista on line Numero 48 Anno 2022

Iscrizione al Tribunale della Stampa di Roma n. 344 del 05/08/2010

Numero Speciale

***Effetti delle guerre
sul patrimonio
culturale
dei territori***



Comitato di redazione	5
 Effetti delle guerre sul patrimonio culturale dei territori	
<u>Alfonso Andria Il patrimonio immateriale resiste anche alla guerra</u>	10
<u>Pietro Graziani I beni culturali tra due fuochi</u>	14
<u>Cosimo Risi Il fardello del conflitto sulle idee</u>	18
<u>Roberto Nadalin Conservazione vs distruzione nella Fotografia</u>	22
<u>Corrado Bonfanti La storia insegna, ma l'uomo non impara</u>	28
<u>Giuseppe Di Vietri Distruzione del patrimonio culturale ucraino ed esclusione della Russia dall'UNESCO: un'ipotesi percorribile?</u>	34
<u>Renata Finocchiaro Il Patrimonio Mondiale in Pericolo: il ruolo della Lista UNESCO per i beni minacciati dai conflitti</u>	42
<u>Luciano Monti, Caterina D'Ubaldi, Camilla Pieroni, Lorenzo Sagnimeni L'Arte in guerra: dalla Donna in Oro di Klimt ai capolavori trafugati del Getty Museum</u>	54
<u>Vincenzo Pascale Guerre e Monumenti</u>	60
<u>Piero Pierotti Il Campo Santo di Pisa. 1944-2019</u>	62
<u>Marie-Paule Roudil La protection du patrimoine culturel en cas de conflits armés</u>	70
<u>Daniela Tisi, Angelica Piras Il carattere della <i>politeía</i> ucraina. Tra autodeterminazione e lotta per la memoria</u>	82
<u>Elena Sinibaldi Il patrimonio culturale in emergenza: scenari di salvaguardia e stato di diritto</u>	84
<u>Sergio Valentini Guerra alla Cultura: Distruzioni, Predazioni e Restituzioni</u>	92

Sommario



Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali
Ravello

Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato (L'Aja, 14 maggio)	98
Primo Protocollo alla Convenzione de L'Aja 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (14 maggio 1954)	112
Secondo protocollo alla Convenzione de L'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (26 marzo 1999)	116
Appendice	
Raccomandazioni Ravello Lab 2021	1



Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali
Ravello

Comitato di Redazione

Presidente: Alfonso Andria

andria.ipad@gmail.com

Direttore responsabile: Pietro Graziani

pietro.graziani@hotmail.it

Direttore editoriale: Roberto Vicerè

redazione@qaeditoria.it

Responsabile delle relazioni esterne:

Salvatore Claudio La Rocca

sclarocca@alice.it

Comitato di redazione

Claude Albore Livadie Responsabile settore
"Conoscenza del patrimonio culturale"

alborelivadie@libero.it

Jean-Paul Morel Archeologia, storia, cultura

moreljp77@gmail.com

Max Schvoerer Scienze e materiali del
patrimonio culturale
Beni librari,
documentali, audiovisivi

schvoerer@orange.fr

Francesco Caruso Responsabile settore
"Cultura come fattore di sviluppo"

francescocaruso@hotmail.it

Piero Pierotti Territorio storico,
ambiente, paesaggio

pieropierotti.pisa@gmail.com

Ferruccio Ferrigni Rischi e patrimonio culturale

ferrigni@unina.it

Dieter Richter Responsabile settore
"Metodi e strumenti del patrimonio culturale"
Informatica e beni culturali

dieterrichter@uni-bremen.de

Matilde Romito Studio, tutela e fruizione
del patrimonio culturale

matilderomito@gmail.com

Adalgiso Amendola Osservatorio europeo
sul turismo culturale

adamendola@unisa.it

Segreteria di redazione

Eugenia Apicella Segretario Generale
Monica Valiante

univeur@univeur.org

Progetto grafico e impaginazione

PHOM Comunicazione srls

Info

Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali
Villa Rufolo - 84010 Ravello (SA)
Tel. +39 089 857669 - 089 858195 - Fax +39 089 857711
univeur@univeur.org - www.univeur.org

Per consultare i numeri
precedenti e i titoli delle
pubblicazioni del CUEBC:
www.univeur.org - sezione
Mission

Per commentare
gli articoli:
univeur@univeur.org

Main Sponsor:



ISSN 2280-9376



Renata Finocchiaro

Il Patrimonio Mondiale in Pericolo: il ruolo della Lista UNESCO per i beni minacciati dai conflitti



Renata Finocchiaro,
Dottoranda Politecnico di Torino

La più nota è la Cattedrale di Santa Sofia a Kiev (fig. 1): sette sono i siti, in Ucraina, dichiarati dall'UNESCO Patrimonio Mondiale per il loro "valore universale eccezionale"¹, diciassette le candidature. Le immagini del conflitto in Ucraina in atto ci mostrano scenari di guerra devastanti che, oltre che per le vite umane, sono una minaccia anche per il patrimonio culturale (fig. 2). Tale circostanza induce inevitabilmente a riflettere sugli strumenti che oggi si hanno a disposizione per la salvaguardia dei beni a rischio. In tal senso, il ruolo dell'UNESCO, supportato dai governi locali, risulta forse tra i più rilevanti per far sì che tale patrimonio venga, se non immediatamente salvato, atto impossibile nell'immediatezza di un conflitto, quantomeno posto sotto l'egida della Comunità Internazionale.

Dopo una breve analisi della normativa, che ad oggi risulta molto corposa, riferita alla protezione dei beni in caso di conflitto armato, verrà analizzato nel dettaglio lo strumento della Lista del Patrimonio in Pericolo, previsto dalla Convenzione UNESCO sulla protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale del 1972. Anche se non specificatamente legata agli scenari di guerra ma a tutti i rischi ed i pericoli cui può incorrere il patrimonio, la Lista risulta forse, oggi, uno degli strumenti operativi più efficaci tra le esistenti disposizioni normative, grazie alle azioni di supporto tecnico-finanziario previste.

Cenni sulla normativa relativa alla protezione dei beni in caso di conflitto armato

Numerosa è la letteratura a riguardo: il sistema normativo relativo alla protezione dei beni in caso di conflitto armato si è affinato negli anni per cercar di rispondere meglio alle esigenze legate alle modifiche delle dinamiche dei conflitti che, oggi più che mai, vedono quale obiettivo privilegiato la distruzione del valore identitario di una comunità, spesso rappresentato, come naturale che sia, dal Patrimonio culturale.

Il fulcro del sistema di protezione che il diritto internazionale prevede a favore dei beni culturali in caso di conflitto armato è costituito dalla Convenzione de L'Aja del 1954². Nonostante sia da attribuire ad essa grande importanza per l'essere stata

¹ Oltre Santa Sofia di Kiev, gli altri siti UNESCO sono: l'arco geodetico di Struve, il complesso del centro storico di Leopoli, le antiche faggete dei Carpazi, situate in parte nel territorio ucraino; la residenza dei metropoliti bucovini e dalmati a Černivci; l'antica città di Chersoneto Taurica a Sebastopoli; le 8 delle 16 tserkvas - chiese in legno - situate nel territorio ucraino.

² Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, L'Aja 1954.




Fig. 1 Cattedrale di Santa Sofia a Kiev, uno dei beni ucraini dichiarati Patrimonio Mondiale UNESCO.

la prima normativa di rilievo internazionale a porre l'attenzione sul delicato tema e a cercare di dettare dei principi operativi, la Convenzione de L'Aja ha sofferto, negli anni, di carente efficacia operativa. Le recenti guerre in Libano, Vietnam, Iraq, Bosnia-Erzegovina, Siria, Serbia e Afghanistan, hanno mostrato alcuni dei limiti intrinseci delle prescrizioni della suddetta Convenzione. Troppo generali risultano, infatti, le misure preventive descritte, e i regimi di protezione previsti appaiono più improntati a mitigare le logiche di guerra piuttosto che preoccuparsi effettivamente di rendere operative disposizioni protettive del patrimonio.

Il tentativo che la Convenzione persegue per una maggiore protezione di alcuni beni è il regime della "Protezione Speciale", accordato a quei beni³ che presentino determinate condizioni. Tali sono, secondo l'art. 8, "a) che essi si trovino ad una distanza sufficiente da un grande centro industriale e da qualsiasi obiettivo che costituisca un punto sensibile, quale, ad esempio, un aeroporto, una stazione ferroviaria di una certa importanza o una strada di grande comunicazione; b) che essi non siano usati ai fini militari." Stando a tali prescrizioni, dunque, si comprende come l'iscrizione al "Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale" risulti poco praticabile, dal momento che, soprattutto nel nostro Paese, sono numerosi i beni monumentali che vengono utilizzati, anche solo parzialmente, per fini militari: si pensi, ad esempio alla Reggia di Caserta, all'interno della quale è inserita la Scuola Allievi Sottufficiali dell'Aeronautica militare o al Castello Maniace di Siracusa, che presenta nelle immediate vicinanze una sede dell'Esercito Italiano, solo per citarne due. Inoltre, relativamente all'iter di iscrizione, questo prevede procedure complesse che hanno reso quasi inefficace il sistema, con attualmente solo 18 beni mondiali iscritti.



Fig. 2 I danni subiti dal teatro di Mariupol durante l'attuale conflitto in Ucraina, bombardato il 16 marzo 2022.

³ Secondo l'art. 8 c.1, possono essere posti sotto protezione speciale: "rifugi destinati a proteggere beni culturali mobili in caso di conflitto armato, centri monumentali ed altri beni culturali", alle condizioni di cui sopra.




Fig. 3 La simbologia regolamentata dall'UNESCO: lo scudo singolo per la protezione semplice, i tre scudi in formazione triangolare per la protezione speciale, lo scudo bordato di rosso per la protezione rafforzata.

Per quanto riguarda le condizioni, per così dire, più operative, la Convenzione de L'Aja ha introdotto l'uso del famoso contrassegno UNESCO, e normato le condizioni per il suo rispetto. Lo scudo inquadrato nella croce di Sant'Andrea in azzurro e bianco viene posto sui beni culturali da proteggere, mentre la triplice ripetizione del simbolo in formazione triangolare, è il contrassegno distintivo per i beni posti sotto protezione speciale⁴. Tornando alla situazione dell'Ucraina, l'UNESCO ha dichiarato di stare lavorando per contrassegnare i principali monumenti storici con tale segno distintivo. Il significato dovrebbe essere chiaro: il bene è parte del patrimonio mondiale, e come tale va protetto. Ma nonostante la forte valenza simbolica di tale contrassegno, esso appare forse più importante nell'ottica del riconoscimento del bene da parte della popolazione locale, che manifesta e matura così un senso di appartenenza e di protezione verso di esso, ma poco serve, probabilmente, nella realtà di un conflitto (fig. 3). Tale condizione appare sempre più evidente nei conflitti dei nostri tempi, in cui gli stati belligeranti – che molto spesso non lo sono neanche, ma gruppi etnici di stampo terrorista – mostrano un alto livello di disapplicazione di tali prescrizioni. Un marchio, sì, ma in questi casi purtroppo poco utile ai fini di una sicura protezione di un bene. Basti ricordare che nel recente conflitto in Bosnia-Erzegovina lo scudo è stato esposto nella città di Sarajevo all'esterno del Museo di Stato e del Museo Ebraico, per poi essere crivellato dai proiettili, insieme ai monumenti che lo ospitavano.

Vero è che la Convenzione, pur essendo dedicata alla protezione dei beni culturali in tempo di guerra, prevede correttamente alcuni obblighi per gli Stati Parte anche in tempo di pace, dimostrandosi, dunque, in linea con l'indispensabile principio della prevenzione. Tuttavia, le prescrizioni in tal senso sono vaghe, e si limitano a lasciare spazio ai governi locali per attuare delle "misure appropriate"⁵.

Forse anche per far fronte alle problematiche in parte qui rilevate, nel 1999 viene emanato il Secondo Protocollo alla Convenzione de L'Aja, che costituisce protocollo addizionale alla stessa, di cui rappresenta dunque un'integrazione. Tralasciando ulteriori definizioni e relative implicazioni, si vuole qui mettere in luce come tale normativa cerchi di rafforzare quel senso di protezione e prevenzione del patrimonio che nella prima Convenzione risultava carente. Viene così istituito il nuovo regime della "Protezione rafforzata" ed il relativo Re-

⁴ Articolo 16 – Contrassegno della Convenzione; art. 17 – uso del contrassegno, Convenzione de L'Aja, 1954

⁵ Art. 3 – Salvaguardia dei beni culturali, Convenzione de L'Aja, 1954.



gistro per i beni assoggettabili ad essa, le cui regole di iscrizione appaiono meno restrittive. Può essere iscritto nello specifico registro un bene che, secondo l'articolo 10 del Protocollo, presenti tali requisiti: " a) esso è un patrimonio culturale della massima importanza per l'umanità; b) esso è protetto da adeguate misure legali ed amministrative nazionali che riconoscano il suo valore culturale e storico e garantiscano il massimo livello di protezione; c) esso non è usato per scopi militari o come scudo a postazioni militari e la Parte che ha il controllo sul bene culturale deve aver fatto una dichiarazione a conferma che il bene in oggetto non sarà mai utilizzato a tal scopo"⁶.

Il protocollo, inoltre, fornisce stavolta, rispetto alle citate *misure appropriate*⁷ da adottare in tempo di pace, una puntuale elencazione di misure preparatorie concrete per la salvaguardia: predisposizione di inventari, pianificazione di misure di emergenza per la protezione contro incendi e cedimenti strutturali, preparazione per la rimozione di beni mobili, predisposizione di misure adeguate di protezione *in situ*, designazione di autorità competenti responsabili della salvaguardia dei beni⁸. Passo avanti, questo, verso una più concreta consapevolezza delle azioni più efficaci da adottare.

Infine, appare doveroso citare la Dichiarazione UNESCO sulla Distruzione intenzionale del Patrimonio culturale, emanata nel 2003, la cui importanza risiede nella volontà di mettere a bando crimini che in queste guerre hanno purtroppo assunto tragica rilevanza. Con tale normativa, infatti, l'UNESCO per la prima volta adotta specifiche misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso l'educazione e la trasmissione delle culture. La Dichiarazione è solo una normativa di indirizzo, non cogente; pertanto, non è in grado di prevenire i futuri atti di distruzione intenzionale del patrimonio culturale.

L'importanza della Lista del Patrimonio in Pericolo e le possibili implicazioni in caso di conflitto

Con la Convenzione UNESCO per la protezione del Patrimonio Mondiale del 1972 e la definizione della famosa Lista⁹, viene fatto un grande passo avanti per la salvaguardia dei beni cul-

⁶ Art. 10 – Protezione rafforzata, Protocollo 1999.

⁷ Vd. nota 4.

⁸ Articolo 5 – La salvaguardia dei beni culturali, Protocollo 1999.

⁹ La Lista del Patrimonio Mondiale è lo strumento operativo della Convenzione UNESCO del 1972.



turali, di cui la Convenzione finalmente apporta una definizione univoca¹⁰.

La Lista del Patrimonio Mondiale è una lista in cui possono essere iscritti i beni riconosciuti di “eccezionale valore universale” da parte del Comitato e della Comunità internazionale. Più che nota, soprattutto per l’importante messa in atto dei fenomeni di valorizzazione che l’iscrizione alla Lista comporta, la Convenzione del 1972 definisce anche un ulteriore strumento, forse meno noto, ma che, nel panorama delle normative per la protezione dei beni in caso di conflitto armato, può assumere un ruolo fondamentale: la Lista del Patrimonio in Pericolo. Si tratta di una specifica Lista in cui possono essere iscritti i beni già dichiarati, attraverso la naturale procedura di candidatura e successiva approvazione, siti del Patrimonio Mondiale UNESCO. L’articolo 11 della Convenzione, al comma 4, recita:

*“Il Comitato allestisce, aggiorna e diffonde, ogni qualvolta le circostanze lo esigano, sotto il nome di «elenco del patrimonio mondiale in pericolo», un elenco dei beni menzionati nell’elenco del patrimonio mondiale per la cui salvaguardia sono necessari grandi lavori e per i quali è stata chiesta l’assistenza giusta la presente Convenzione. [...] Su questo elenco possono essere iscritti soltanto beni del patrimonio culturale e naturale minacciati di gravi e precisi pericoli, come minaccia di sparizione dovuta a degradazione accelerata, progetti di grandi lavori pubblici o privati, rapido sviluppo urbano e turistico, distruzione dovuta a cambiamenti d’utilizzazione o di proprietà terriera, alterazioni profonde dovute a causa ignota, abbandono per ragioni qualsiasi, **conflitto armato o minaccia di un tale conflitto**, calamità e cataclismi, grandi incendi, terremoti, sconvolgimenti, eruzioni vulcaniche, modificazione del livello delle acque, inondazioni, maremoti. In caso d’urgenza, il Comitato può in qualsiasi momento procedere ad una nuova iscrizione nell’elenco del patrimonio mondiale in pericolo e dare diffusione immediata.”*

Come si può notare, nel caso un bene si trovi in uno specifico pericolo, che può essere un pericolo in atto – degrado, dissesto strutturale – che ne stia minacciando l’integrità¹¹ o una prevista minaccia che possa attentare al valore del bene stesso, questo può essere posto immediatamente sotto l’occhio attento della Comunità internazionale attraverso l’iscrizione a tale specifica Lista. È interessante notare, come diremo meglio in seguito, che sia il *conflitto armato* che la *minaccia di un tale conflitto* sono presenti tra i pericoli descritti. Fondamentale risulta, in

¹⁰ Vd. Art. 1 – Definizione di beni culturali, Convenzione UNESCO 1972.

¹¹ Perché un bene sia considerato di eccezionale valore universale, deve soddisfare le condizioni di integrità e/o autenticità così come definite nelle Linee Guida per l’applicazione della Convenzione UNESCO del 1972.



tale situazione, il concetto di minaccia: il futuro supporto tecnico ed economico che l'iscrizione a tale Lista comporta, dunque, può essere fornito anche in caso di un pericolo non ancora in atto, garantendo in tale modo un'importante azione preventiva. Se si aggiunge poi il fatto che, per un bene dichiarato in pericolo, esiste una specifica procedura prioritaria relativa al dossier di nomina della candidatura a Patrimonio Mondiale, si comprende come tale contributo della Convenzione sia molto più concreto di tante prescrizioni analizzate fino ad ora¹².

In merito alla già citata rilevanza data all'aspetto potenziale del pericolo, la Convenzione si preoccupa di definire che il pericolo possa essere "accertato" o "potenziale". All'interno dei pericoli potenziali, descritti nel dettaglio sia per i beni culturali che per i beni naturali, si legge infatti: *scoppio o minaccia di conflitto armato*¹³. Certo è che oggi risulta spesso impossibile determinare il potenziale effetto di una minaccia, quale quella di un conflitto armato – soprattutto inteso con le dinamiche e logiche moderne – sul patrimonio culturale. Ma le prescrizioni non prevedono che le minacce siano necessariamente interne al sito, perché anche azioni intraprese nella zona cuscinetto o in una zona circostante più ampia possono mettere in pericolo il Valore Universale Eccezionale del bene. Sarà comunque il Comitato del Patrimonio Mondiale a considerare il sito nella sua specificità prima di decidere la sua iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo.

Cosa comporta concretamente l'iscrizione sulla Lista del Patrimonio in pericolo?

Nel momento in cui un bene viene iscritto in tale lista, il Comitato, di concerto con lo Stato Parte che possiede il bene, redige un documento, il DSOF ("*Desire State of Conservation*") che consiste nella descrizione dello stato di conservazione che il sito dovrà raggiungere per essere rimosso dalla lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo. Il documento tratta dei pericoli specifici cui il bene è esposto, delineando le migliori da apportare per far fronte ad essi, e definisce le soglie per la cancellazione del sito dalla lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo; al momento, tuttavia, non vi sono linee guida formali per la redazione del documento; dunque, ogni sito viene analizzato nella sua specificità. Le misure correttive volte a conseguire lo stato "desiderato" sono sottoposte per approvazione

¹² Secondo quanto previsto dalla Convenzione del 1972 (art. 161 delle Linee Guida), per i beni considerati in pericolo ma che non risultino ancora Patrimonio UNESCO, è previsto un diverso iter di candidatura in virtù dell'emergenza in atto, che prevede una valutazione d'urgenza da parte del Comitato. Questi deciderà se iscrivere il bene nella Lista del Patrimonio Mondiale e, contemporaneamente, nella Lista del Patrimonio in Pericolo.

¹³ Rif. n. 183, Linee Guida Convenzione 1972.



al Comitato, al quale lo Stato Parte si relazionerà ogni anno sullo stato di implementazione delle azioni previste. È infatti previsto che il Comitato, annualmente, riesamini lo stato di conservazione dei beni inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo. Tale riesame include le procedure di monitoraggio e le missioni di esperti – inviate grazie al supporto degli Organi Consultivi dell'UNESCO – che potrebbero essere ritenute necessarie. Sulla base di tali revisioni periodiche e consultando prima lo Stato Parte interessato, il Comitato può decidere fra tre soluzioni: che siano necessarie ulteriori misure per la conservazione del bene, implementando dunque quelle già indicate dal documento citato; che il pericolo sia effettivamente stato evitato, dunque si può procedere alla cancellazione del bene dalla Lista del patrimonio in pericolo; oppure che il Bene, nonostante gli sforzi, abbia perso i valori per cui era stato definito Patrimonio Mondiale, dunque questo verrà eliminato da entrambe le Liste.

Tornando a considerare il particolare caso di conflitto armato, l'importanza rivestita dalla Lista del Patrimonio in pericolo è principalmente legata, come già accennato, alla sua maggiore concretezza ed operatività. In particolare, risulta efficace la possibilità di richiedere assistenza internazionale e accesso allo specifico Fondo del Patrimonio Mondiale. Come recita l'art. 19 della Convenzione, *"Ogni Stato partecipe della presente Convenzione può domandare un'assistenza internazionale in favore di beni del patrimonio culturale o naturale di valore universale eccezionale situati sul suo territorio."* Ma nello specifico, le Linee Guida dicono che *"La priorità è data all'Assistenza Internazionale per i beni iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo. Il Comitato ha determinato una linea di budget per garantire che una parte significativa dell'assistenza del Fondo del Patrimonio Mondiale sia assegnato alle proprietà iscritte nella Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo"*¹⁴. E ancora, sono le stesse Linee Guida a indicare le forme che tale assistenza può assumere: *"a) studi sui problemi artistici, scientifici e tecnici posti dalla protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale (...); b) assegnazione di periti, tecnici e mano d'opera qualificata per vegliare alla buona esecuzione del progetto approvato; c) formazione di specialisti di tutti i livelli nel campo dell'identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale;*

¹⁴ Rif. VII.D Principles and priorities for International Assistance, 236, Linee Guida per l'applicazione della Convenzione UNESCO del 1972.



d) fornitura dell'attrezzatura che lo Stato interessato non possiede o non è in grado di acquistare; e) mutui a debole interesse, senza interesse, o rimborsabili a lungo termine; f) concessione, in casi eccezionali e specialmente motivati, di sussidi non rimborsabili¹⁵.

L'importanza di tale assunto non è banale. Se è vero che in tali forme ritroviamo molte delle azioni necessarie alla conservazione materiale dei beni, considerando dunque il degrado come il principale pericolo per un bene culturale, è vero anche che, valutando nell'ottica del conflitto, ciò potrebbe riguardare la fornitura di presidi di protezione, l'invio di tecnici e strumenti per predisporre l'opportuna documentazione dei beni, la predisposizione di personale tra le forze armate appositamente dedicato alla protezione del patrimonio, come gli attuali Caschi Blu della cultura.

I dati: quanto il conflitto è presente tra i pericoli dei Beni iscritti nella Lista del Patrimonio in Pericolo?

List of World Heritage in danger by region

Regions	Cultural	Natural	Mixed	Total	%
Latin America and the Caribbean	4	2	0	6	12%
Europe and North America	3	1	0	4	8%
Asia and the Pacific	4	2	0	6	12%
Arab States	21	0	0	21	40%
Africa	4	11	0	15	29%
Total	36	16	0	52	100%


La lista del Patrimonio in Pericolo conta ad oggi 52 siti (fig. 4). Inoltre, dalla rielaborazione dei dati forniti annualmente dall'UNESCO, si evince che in Mali, Iraq, Libia, Siria e Yemen la guerra è il principale motivo di iscrizione nella Lista. Risulta evidente, già solo da questi dati, quanto il successo riportato negli anni sia drasticamente differente tra i beni iscritti nella protezione rafforzata istituita con il II protocollo della Convenzione del 1954 (che ad esempio, nel nostro Paese, vede l'iscrizione solo della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, di Villa Adriana a Tivoli e di Castel del Monte), mentre molti di

Fig. 4 Tabella relativa ai dati della Lista del Patrimonio in Pericolo per regione. Fonte: sito ufficiale UNESCO <http://whc.unesco.org/en/list/stat/#s9>

¹⁵ Art. 22, Convenzione UNESCO 1972.



Fig. 5 Mappa dei paesi in cui è presente almeno un patrimonio dell'umanità in pericolo. L'entità del colore varia con l'aumentare del numero dei beni in pericolo. Fonte: wikipedia.org.



più sono i siti dichiarati beni in pericolo, seppur non per tutti il conflitto configuri quale motivo di iscrizione (fig. 5).

Quanto può essere utile l'iscrizione nella Lista del Patrimonio in Pericolo per i beni minacciati dal conflitto armato?

Ciò che distingue le disposizioni previste dalla Convenzione UNESCO per il Patrimonio Mondiale del 1972 rispetto alle altre disposizioni per i beni in caso di conflitto armato è il fatto che la Convenzione travalica la distinzione tra tempo di pace e tempo di guerra, prevedendo forme di tutela e assistenza anche in caso di conflitto interno o di minaccia di conflitto, e non solo in caso di conflitti internazionali, come invece esplicita la Convenzione de L'Aja. Tale dato risulta efficace perché i recenti conflitti ci hanno fatto ben comprendere come il patrimonio culturale sia diventato bersaglio ideale delle distruzioni perché, attraverso esso, si è in grado di annientare la diversità culturale di un popolo. Le nuove tattiche delle "guerre del terrore" sono finalizzate a terrorizzare, annientare, e, ancora, a richiamare l'attenzione mondiale con la propaganda mediatica. Nel panorama di tali nuove minacce, la Lista del Patrimonio in Pericolo risulta lo strumento, per le motivazioni sopra dette, più efficace. Seppur, infatti, questa non possa impedire la distruzione o il danneggiamento (ma chi può farlo, se in queste guerre non esiste tattica né logica?), risulta utile nel garantire assistenza tecnica e supporto economico attraverso lo specifico Fondo. E tale supporto risulta fondamentale nell'attuare l'unica tattica che permetterebbe la vera salvaguardia del patrimonio in caso di conflitto: la prevenzione. Nelle situazioni, come nel caso dell'Ucraina, in cui il conflitto sia in atto ma non se ne conoscono le precise dinamiche e di conseguenza i precisi pericoli per il patrimonio, l'azione di salvaguardia più forte è rappresentata sicuramente dall'azione preventiva.

Al di là della protezione immediata dei beni mobili e immobili del Patrimonio durante un conflitto, azione che in questi mesi abbiamo visto esprimersi in molti modi in Ucraina, dal trasporto in luogo sicuro del Cristo di Leopoli (fig. 6), alla protezione



Fig. 6 La statua del Cristo della cattedrale armena di Leopoli mentre viene trasportata in un luogo sicuro per sfuggire alle bombe, marzo 2022.



delle vetrate delle chiese con pannelli di sughero per far fronte alle esplosioni, alla sovrapposizione di sacchi di sabbia attorno alle statue delle principali piazze ucraine (figg. 7, 8), ciò che deve essere attuato e definito come indispensabile qualora non fosse già stato fatto, sono le procedure di censimento e rilievo dei siti, inventariazione e raccolta di documentazione, da effettuare sin dai tempi di pace, quando il conflitto è solo una minaccia. Solo grazie a questi dati potranno poi essere supportate, in caso di distruzioni o danneggiamenti, operazioni come la messa in sicurezza, gli interventi mirati di recupero e il restauro dei beni. E per far ciò vi è bisogno di personale attrezzato, strumentazione e tecnici competenti, e, di conseguenza, di fondi. In questa lotta al terrore, anche le nuove tecnologie potrebbero avere grande utilità, se fossero usate anche in campo di prevenzione e non solo di accertamento e valutazione dei danni, per esempio utilizzandole anche per il monitoraggio di siti minori e difficilmente controllabili¹⁶.

In esperienze passate, come accaduto in Iraq, Siria e Libia, la presenza di tale documentazione ha permesso il monitoraggio dei danni di guerra. Il livello di danneggiamento di 13.000 siti ad opera dello Stato islamico è stato infatti controllato analizzando le immagini satellitari ad alta risoluzione sulla base di una solida conoscenza dei beni nonché delle dinamiche sociali e belliche attive nel territorio¹⁷. Operazioni, queste, fondamentali per la gestione successiva del pronto intervento.

Fig. 7 Protezione di una statua di una piazza in Ucraina in previsione di possibili bombardamenti, febbraio 2022.

Fig. 8 Operazioni di salvaguardia delle statue del complesso della chiesa di Sant'Antonio di Leopoli, febbraio 2022.

¹⁶ Vedi. "Protezione del patrimonio culturale in caso di conflitto armato: distruzioni intenzionali e diritto internazionale", tesi di laurea magistrale, Alessandra Spreafico, Politecnico di Torino, 2016-17.

¹⁷ Vedi D. Fiorani, *Patrimonio storico-architettonico e conflitti. Riflessioni per il restauro*, in: *Confronti, il restauro nei territori in conflitto*, Quaderni di restauro architettonico, anno V, n. 8-10, 2016-2017.



Conclusioni

Più volte nel tempo si sono giustificate le varie operazioni invocando il concetto di “necessità militare”, considerata fonte di legittimazione di una condotta generalmente illecita al fine di assicurare la realizzazione di interessi militari prevalenti su qualsiasi altra esigenza. Le Convenzioni de L’Aja presentano ancora questo aspetto.

È per tale ragione che la Lista del Patrimonio in pericolo potrebbe risultare uno strumento efficace in caso di guerra per innescare un’attività di prevenzione, unica arma in contesti caratterizzati dall’impossibilità di prevedere o gestire fenomeni la cui aggressività è accidentale e improvvisa. Come abbiamo visto, l’iscrizione di un sito nell’elenco del patrimonio mondiale in pericolo consente al Comitato del Patrimonio Mondiale di destinare assistenza immediata dall’apposito Fondo.

Tuttavia, molte questioni serie rimangono aperte. Le Convenzioni possono rivelarsi del tutto inefficaci se gli Stati non ne sono parte, non sono strumenti validi *erga omnes*. L’UNESCO fornisce assistenza grazie al riconoscimento dei beni quali Patrimonio dell’umanità, dunque ai beni iscritti nella Lista. È rammaricante pensare che rimangono esclusi da tali possibilità i beni non iscritti nella Lista e che subiscono forti danni alla pari dei siti UNESCO, per i quali tuttavia è fondamentale sottolineare l’apporto di altri attori, quali organizzazioni non governative, dipartimenti nazionali di tutela del patrimonio e associazioni, che svolgono oggi il fondamentale ruolo di tutela del proprio patrimonio, cui oggi deve risultare assolutamente impossibile pensare di rinunciare.



Bibliografia

- F. Bandarin, L'Ucraina è un Patrimonio da salvare, *Giornale dell'Arte*, 6 aprile 2022.
- F. Bandarin, Il patrimonio dell'Ucraina in pericolo, *Giornale dell'Arte*, 18 marzo 2022.
- D. Fiorani, *Patrimonio storico-architettonico e conflitti. Riflessioni per il restauro*, in: *Confronti, il restauro nei territori in conflitto*, Quaderni di restauro architettonico, anno V, n. 8-10, 2016-2017.
- A. Gioia, *La Convenzione de L'Aja del 1954*, in *La tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto*, a cura di F. Maniscalco, Massa Editore, Napoli 2002, pp. 11-23.
- F. Maniscalco, *World heritage at war. Linee guida per interventi a salvaguardia dei Beni Culturali nelle aree a rischio bellico*, Massa Editore, Napoli 2007.
- ICCROM, *Patrimonio Culturale a rischio – Evacuazione in emergenza delle collezioni*, 2020.
- ICOMOS-ICCROM, *Analysis of case studies in recovery and reconstruction*, vol 1-3, 2020.
- P. Ricoeur, *Ricordare, Dimenticare, perdonare*, 2005.
- A. Spreafico "Protezione del patrimonio culturale in caso di conflitto armato, distruzioni intenzionali e diritto internazionale", tesi di Laurea magistrale, Politecnico di Torino, a.a. 2016-2017.
- Il patrimonio immateriale 2008: Il patrimonio immateriale secondo l'Unesco: analisi e prospettive*, a cura di C. Bortolotto, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2008.

Atti normativi

- Convenzione UNESCO sulla Protezione dei beni in caso di conflitto armato, L'Aja, 1954.
- Convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale, Parigi, 1972.
- Linee Guida per l'applicazione della Convenzione UNESCO sul Patrimonio Mondiale, 1972.
- Secondo Protocollo alla Convenzione UNESCO sul Patrimonio Mondiale culturale e naturale, 1999.
- Convenzione UNESCO sulla Protezione del patrimonio culturale Immateriale, 2003.

Sitografia

- <http://whc.unesco.org/>
- <https://www.unesco.it/>
- <https://www.unesco.beniculturali.it>
- <https://www.ilgiornaledellarte.com/>
- <https://ilfattostorico.com>
- <https://www.finestresullarte>